

Criteria per la non ammissione alla classe successiva

Scuola Primaria

Normativa

L'art.3 del Decreto Legislativo 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria:

comma 1: le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Comma 2: nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Comma 3: i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna/o alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

In riferimento al sopra citato decreto e alla Nota Circolare n.1865/2017 il consiglio di classe in sede di scrutinio finale presieduto dalla Dirigente Scolastica può deliberare **all'unanimità** la NON ammissione alla classe successiva o al grado di istruzione **eccezionalmente** qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse in diverse discipline idonee alla prosecuzione nonostante siano stati attivati e, debitamente documentati, interventi di recupero personalizzati.